



COMUNE DI BODIO

**REGOLAMENTO
DELL'AZIENDA COMUNALE
ACQUA POTABILE - ACAP**

Edizione 1973

1. COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1

Istituzione
dell'azienda

Il servizio dell'acqua potabile comunale è assunto in economia dal comune e, secondo i disposti della legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, è istituita l'Azienda Comunale dell'Acqua Potabile (in seguito denominata Azienda)

Art. 2

Scopo

L'Azienda provvede direttamente al servizio della fornitura e distribuzione dell'acqua potabile per uso pubblico, privato e industriale, con diritto di privativa alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

2. ORGANI DELL'AZIENDA

Art. 3

Organi
dell'azienda

Gli organi dell'azienda sono:

- a) il consiglio comunale
- b) il municipio, rispettivamente la commissione speciale
- c) la commissione di revisione

Le attribuzioni del consiglio comunale e del municipio sono esercitate a norma del regolamento comunale, della legge organica comunale, della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici e del presente regolamento.

Art. 4

Competenze
del consiglio
comunale

Il consiglio comunale:

- a) adotta il regolamento dell'azienda e le sue eventuali modifiche;
- b) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
- c) delibera su quanto non concerne l'ordinaria manutenzione e le modificazioni dell'impianto;
- d) autorizza il municipio a stare in causa;
- e) al consiglio comunale sono inoltre riservati gli altri attributi previsti dalla legge.

Art. 5

Competenze
del municipio

Il municipio:

- a) rappresenta l'azienda di fronte a terzi ed è civilmente responsabile dell'amministrazione;
- b) presenta il preventivo ed il consuntivo dell'azienda;
- c) propone la costruzione di nuove opere ed il relativo finanziamento;
- d) delibera sugli appalti e sulle forniture;
- e) dà le concessioni e stipula i contratti di abbonamento;
- f) commina le multe e ordina la sospensione della fornitura d'acqua.

Art. 6

Commissione
di revisione

Funge da commissione di revisione, con tutte le competenze e gli attributi conferiti dalla legge, la commissione della gestione del consiglio comunale.

3. GESTIONE DELL'AZIENDA

Art. 7

Gestione

Il municipio amministra l'azienda a norma della legge per le aziende municipalizzate, della LOC e del regolamento.
La gestione contabile dovrà essere tenuta completamente separata dall'amministrazione comunale e fare quindi oggetto di un bilancio separato. L'azienda versa al comune un contributo per le spese amministrative.

Art. 8

Direttive
contabili

I proventi dell'azienda sono destinati:

- a) al pagamento degli interessi e ammortamenti del debito aziendale;
- b) al pagamento delle spese d'esercizio.
- c) Eventuali eccedenze attive saranno devolute al fondo riserva per eventuali modifiche, ampliamenti o ricostruzioni dell'impianto.

4. DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Art. 9

L'acqua potabile è concessa in uso e godimento ad ogni fuoco situato sul percorso della rete di distribuzione dell'azienda, alle condizioni precisate dal presente regolamento.

Norme per la
distribuzione
dell'acqua

Art. 10

E' fatto obbligo a tutti i proprietari di terreni e fabbricati situati sul territorio del comune, lungo il percorso della rete di distribuzione, di servirsi unicamente dell'acqua potabile comunale.

Obbligo
d'allacciamento

Art. 11

L'estensione della condotta principale nella zona urbanizzata è a carico dell'azienda. Le ulteriori derivazioni sono a carico degli utenti.

Immobili
discosti dalla
rete

Art. 12

Nessun getto d'acqua può servire a scopo diverso da quello riconosciuto dall'azienda e per il quale viene pagata la relativa tassa. E' severamente vietato lasciar defluire l'acqua senza scopo plausibile.

Consumo vietato

Art. 13

Le fontane e gli abbeveratoi pubblici possono venir usati esclusivamente per attingervi l'acqua a scopo domestico e per abbeverarvi il bestiame; è vietato lordare o inquinare l'acqua degli stessi.

Erogazioni
pubbliche

Art. 14

Di regola la rete degli idranti può essere usata esclusivamente dal corpo pompieri. Il municipio può concedere eccezionalmente un uso diverso per scopi pubblici.

Idranti

Art. 15

Interruzione
della
distribuzione

L'azienda si riserva il diritto e non assume nessuna responsabilità nè accorda riduzioni o indennità di sorta per interruzioni temporanee nella distribuzione dell'acqua potabile causate da forza maggiore.

Gli utenti in possesso di apparecchiature che potrebbero subire danni dalla sospensione della erogazione dell'acqua e che si sono annunciati all'azienda, verranno avvisati personalmente delle singole sospensioni.

Le interruzioni della fornitura devono essere preventivamente annunciate all'utenza e il Municipio rammenterà il tassativo divieto di collegare i rubinetti con recipienti (vasche, lavatoi, altri recipienti in uso ad es. sui cantieri, ecc.) contenenti acqua non potabile oppure altro liquido e ciò per evitare pericolosi inquinamenti a seguito di risucchi di acque luride nella rete.

Art. 16

Sorveglianza
e multe

Il municipio e i suoi incaricati hanno il diritto di accedere liberamente ed in qualunque tempo alle proprietà private, dove esiste un impianto di acqua potabile, allo scopo di controllare il funzionamento dell'impianto medesimo, o per controllare se gli abbonamenti sono in consonanza al presente regolamento e ciò in presenza dell'abbonato.

Verificandosi il caso che dati apparecchi di deflusso causino, per la loro difettosità, uno spreco d'acqua, verranno fatti riparare dall'azienda a spese dell'abbonato, previa diffida allo stesso.

Chi utilizza l'acqua per altri scopi che non siano per l'uso domestico o per altri usi che quelli specificati dal contratto di abbonamento o chi in generale lascia defluire l'acqua inutilmente, incorre ed è passibile di una multa, come prescritto dal regolamento comunale, oltre che alla immediata applicazione del contatore. Il municipio avrà inoltre la facoltà di denunciare il fraudolente alla autorità giudiziaria.

5. DOMANDE - CONCESSIONI

Art. 17

Obbligo di
domanda

Tutti i nuovi impianti, come pure tutte le modifiche di quelli esistenti, sia interni sia esterni, devono essere autorizzati in forma scritta dal municipio.
Per nuove diramazioni è richiesta una tassa d'allacciamento unica calcolata in cts. 20 per metro cubo di costruzione.
Tale tassa sarà richiesta anche se sul fondo già allacciato dovessero sorgere nuove costruzioni o si provvedesse all'ampliamento di quelle esistenti, purchè implicino un consumo di acqua; in questo caso la tassa verrà richiesta solo se la cubatura della vecchia e nuova costruzione, prese globalmente, superano i 500 mc.

Art. 18

Domande di
concessione

La domanda di concessione deve essere inoltrata per iscritto, su apposito formulario da ritirarsi presso la cancelleria comunale, dal proprietario dello stabile o terreno, o suo rappresentante, almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 19

Priorità nelle
concessioni

Le concessioni dell'acqua potabile per uso domestico avranno il diritto di preferenza su qualsiasi altra concessione.
Il municipio potrà rifiutare quelle domande di fornitura d'acqua per usi industriali o di costruzione che potrebbero presentare degli inconvenienti o non offrissero sufficienti garanzie.

Art. 20

Concessioni.
Norme generali

Il municipio si riserva il diritto di subordinare la concessione alle modifiche che ritenesse opportuno di fare alla domanda presentata, specie per quanto riguarda il punto di attacco alla condotta principale, il calibro dei tubi, ecc.
Di regola sarà concesso un solo attacco per tutta la proprietà.

Per ogni utente a cui viene concessa l'acqua viene stipulato un contratto scritto di abbonamento, steso in duplo esemplare.

Le prescrizioni e le tariffe del presente regolamento fanno parte integrante del contratto e gli abbonati ne riconoscono la validità ad ogni effetto di legge.

Il contratto, firmato dal municipio e dal singolo utente, avrà la durata di un anno, dal 1. gennaio al 31 dicembre, e si riterrà tacitamente rinnovato di anno in anno se non sarà disdetto per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza da una delle parti.

Previa domanda scritta all'amministrazione della azienda la tassa sarà ridotta proporzionalmente, nel caso di rinuncia all'abbonamento per causa di forza maggiore (trasloco, assenze temporanee ininterrotte di lunga durata, ecc.).

I trapassi di proprietà devono essere notificati per iscritto al municipio a cura del vecchio proprietario, il quale resta garante nei confronti dell'azienda per il mantenimento del contratto di abbonamento fino a quando il termine di disdetta sia spirato, oppure fino a che non sia stata fatta regolare cessione del contratto di abbonamento al nuovo proprietario subentrante.

Il proprietario dello stabile è tenuto a dare all'azienda notifica di eventuale disdetta di locazione, appena ricevuta dal locatario, e ciò a scarico di ogni sua responsabilità.

Gli eredi e i successori degli abbonati subentrano nei diritti e negli oneri derivanti dalla concessione.

L'utente si impegna ad osservare esattamente le norme stabilite dal regolamento dell'azienda, nonchè di sottostare alle ulteriori disposizioni dell'autorità competente.

6- IMPIANTI - INSTALLATORI - COLLAUDI

Art. 22

Norme per
gli impianti

Le diramazioni private esterne, verranno di regola eseguite con tubi del diametro interno minimo di 19 mm (3/4); quelle interne con tubi da 13 mm.

E' d'obbligo l'impiego di tubi di ferro zincati, senza saldatura longitudinale; è proibita la piegatura dei tubi anche a freddo e l'impiego di tubi neri.

L'impiego di altro materiale può essere autorizzato dal municipio, se ritenuto idoneo. Non è permessa l'installazione di gabinetti o orinatoi che non siano provvisti di sciacquone a cassetta.

Gabinetti e orinatoi esistenti muniti di normale rubinetto devono essere provvisti almeno di rubinetto automatico entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Gli impianti devono essere costruiti in modo che siano protetti dal gelo e da altri agenti esterni, in particolare dalla corrosione.

Le tubazioni devono essere posate alla profondità minima di un metro e in modo da mantenere adeguata distanza dalle tubazioni delle acque luride.

Tutti i getti d'acqua devono essere muniti di rubinetti a chiusura completa e non saranno ammesse le uscite a getto continuo.

Ogni derivazione deve essere munita, in luogo accessibile al controllo - possibilmente all'interno e nel luogo più basso - di un rubinetto regolatore di passaggio provvisto di rubinetto di scarico, della valvola di ritenuta e del contatore.

La valvola di ritenuta è obbligatoria anche per gli allacciamenti provvisori (cantieri edili ecc.).

L'azienda può richiedere che alla derivazione d'entrata sia posata una flangia di riduzione (disco forato) dimensionata in modo tale da rendere impossibile un prelievo d'acqua sproporzionato.

L'allacciamento provvisorio, concesso in caso di costruzione, deve essere eseguito in modo da poter essere trasformato in impianto definitivo.

Gli impianti devono essere peraltro eseguiti in conformità alle direttive della Società svizzera per l'industria dell'acqua e del gas.

L'installazione di apparecchi per il condizionamento dell'acqua è subordinato alla condizione che essi siano di tipo approvato dal Laboratorio cantonale d'igiene.

Le piscine della capienza di 20 mc ed oltre dovranno essere munite di un regolare impianto di riciclaggio e di depurazione dell'acqua.

Art. 23

Tutte le spese per gli acquisti di materiale e per i lavori che si rendessero necessari per l'esecuzione e manutenzione degli impianti nel tratto fra la tubazione comunale e l'immobile dell'abbonato sono a carico esclusivo dello stesso.

Spese di
impianto e
modifiche

Restano riservati i diritti nei terreni privati, ecc.

L'azienda declina ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Qualora, in seguito a sostituzione di vecchie tubazioni comunali ecc., occorresse modificare i collari di presa dell'acqua alla tubazione principale, la spesa di tutto il valore occorrente a dette modifiche sarà ripartita in ragione del 50% fra l'azienda e l'abbonato.

Art. 24

Tutti gli impianti e le relative modifiche possono essere effettuati solo da installatori autorizzati dal municipio ed eseguiti a regola d'arte, in conformità delle norme emanate dalla Società svizzera per l'industria del gas e dell'acqua potabile. Chiunque sprovvisto di regolare concessione esegue lavori inerenti all'acqua potabile, è punito dal municipio con una multa, come previsto dal regolamento comunale, riservato il risarcimento di eventuali danni.

Obbligo di far eseguire gli impianti dagli installatori

Art. 25

La concessione agli installatori viene accordata dall'azienda a quegli installatori che ne faranno domanda scritta e che proveranno di possedere i voluti requisiti e un laboratorio provvisto di tutti gli apparecchi e utensili necessari. La concessione sarà data previa presentazione di una garanzia bancaria o assicurativa che verrà stabilita dal municipio, e sotto dichiarazione che egli si renda garante per la stretta osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni emanate dall'azienda. La garanzia verrà restituita dopo un anno dalla rinuncia della concessione, con deduzione di eventuali crediti dell'azienda.

Concessione agli installatori

Art. 26

Ogni installatore è obbligato alla stretta osservanza del presente regolamento e a notificare al municipio qualsiasi impianto o modifica da lui eseguiti; l'ultimazione dei lavori deve essere notificata per iscritto al municipio.

Obbligo degli installatori

Art. 27

Ritiro della
concessione

La concessione potrà essere ritirata in ogni tempo, se il concessionario non osserverà le prescrizioni dell'azienda.

Art. 28

Collaudo

Ogni nuovo impianto o modifica può essere messo in attività solo dopo il collaudo da parte del sorvegliante dell'azienda.
L'impianto sarà sottoposto ad una pressione di 15 atm. e ne dovrà risultare la tenuta ermetica dello stesso.
Qualora ne risultassero dei difetti e fossero necessarie altre prove, le spese relative andranno a carico dell'installatore.
L'interramento e la posa sotto intonaco delle tubazioni devono essere fatti solo dopo il collaudo definitivo.
L'azienda non si assume alcuna responsabilità, presente e futura, per il lavoro dell'installatore.

7. SORVEGLIANZA DELL'ACQUEDOTTO

Art. 29

Nomina

Per la sorveglianza tecnico - sanitaria degli impianti ed apparecchi, saranno nominati da parte del municipio dei sorveglianti e degli incaricati speciali.

Art. 30

Mansioni dei
sorveglianti

Le mansioni dei sorveglianti sono le seguenti:

- 1/ lettura settimanale del limnigrafo;
- 2/ visita almeno ogni 3 mesi alle captazioni, camera rottura e serbatoi, pulizia interna ed esterna degli stessi, con particolare esame all'impermeabilità della parete;
- 3/ previo avviso agli abbonati, vuotamento del serbatoio almeno 2 volte all'anno (aprile, settembre) e apertura degli scarichi e degli idranti per la pulizia delle tubazioni;
- 4/ provvedere alla manutenzione, sorveglianza e pulizia delle fontane pubbliche;

- 5/ avvertire immediatamente il municipio e gli incaricati speciali per eventuali inconvenienti registrati all'impianto;
- 6/ tenuta discreta delle chiavi e degli attrezzi necessari alla manutenzione. Le chiavi devono essere consegnate solo alle autorità di vigilanza (Laboratorio cantonale d'igiene), del municipio e degli incaricati speciali;
- 7/ esecuzione dei provvedimenti d'urgenza, secondo le direttive del municipio;
- 8/ tenuta di un registro di tutte le visite e operazioni fatte all'acquedotto, a disposizione in ogni tempo delle autorità cantonali e comunali di vigilanza.

Art. 31

Mansioni degli
incaricati
speciali

Le mansioni degli incaricati speciali, ai quali sarà fissata una retribuzione sulla base delle prescrizioni richieste, sono le seguenti:

- 1/ uso dell'apparecchio ricerca guasti "Hydroscop";
- 2/ controllo di tutte le saracinesche e idranti;
- 3/ eseguire ispezioni di carattere speciale ed ordinare eventuali riparazioni o rifacimenti delle condutture difettose;
- 4/ esame preliminare di ogni nuovo impianto e preventivo accordo del punto di attacco alla tubazione comunale;
- 5/ collaudo di nuovi impianti;
- 6/ redigere per il municipio un rapporto dettagliato scritto dopo ogni singola ispezione.

Art. 32

Responsabilità

I sorveglianti e gli incaricati speciali sono i primi responsabili di fronte all'azienda. Essi denunceranno inesorabilmente al municipio ogni infrazione al presente regolamento, ogni abuso o manomissione da parte del pubblico.

8. TASSA DI ABBONAMENTO

Art. 33

Norma
generale

Le tasse sono annue.

I principi per la composizione e gli importi sono stabiliti dal Consiglio comunale.

Il municipio, previo accordo con la commissione ACAP, è autorizzato in sede di preventivo ad aggiornare le tasse con l'adozione di un moltiplicatore a seconda del fabbisogno dell'azienda.

Art. 34

Sistemi di
tassazione

1. Tassazione a corpo

La tassazione a corpo (Art. 35) comprende:

- 1.1 una tassa d'abbonamento determinata dalla categoria dell'utente e
- 1.2 una tassa per impianto (rubinetto), secondo la definizione di esso data più sotto.

2. Tassazione secondo il consumo (contatore)

La tassazione secondo il consumo (art.36) comprende:

- 2.1 una tassa di noleggio del contatore e
- 2.2 una tassa di consumo, determinata dalla categoria dell'utente, e per forti prelievi dal quantitativo annuo consumato.

Alberghi - ristoranti, industrie e laboratori che usano regolarmente acqua nel processo produttivo, cantine vinicole o commerci di bevande con annesso impianto di travaso o imbottigliamento, lavanderie e officine - autorimesse sono obbligatoriamente tassati secondo il consumo (contatori).

Gli altri abbonati (persone giuridiche, commerci ed economie domestiche) sono normalmente tassati a corpo.

Il municipio ha la facoltà di imporre in ogni momento a singoli utenti la tassazione secondo consumo (contatore).

Questa tassazione può essere altresì richiesta dal singolo utente.

In ogni caso l'azienda si assume unicamente la spesa di posa del contatore nell'apposito spazio richiesto dall'art. 22; eventuali altre spese di adattamento dell'impianto sono sempre a carico dell'utente.

Art. 35

Tassazione
a corpo

1. Tassa di abbonamento

La tariffa della tassa di abbonamento tiene conto come segue del prelievo presumibile delle varie categorie di utenti:

A/ Tassa per economia domestica e agricoltura

- economia domestica semplice Fr 10.-- annui
- supplemento per economia domestica con piscina maggiore di 5 mc e a circuito aperto Fr 30.-- annui
- supplemento per economia domestica con seconda abitazione (ai Monti) Fr 15.-- annui

B/ Tassa per uso commerciale

- ogni letto locativo presso economie private o in alloggi comuni Fr 20.-- annui
- professionisti con ufficio o laboratorio (e meno di 5 dipendenti) Fr 30.-- annui
- negozi-uffici con consumo di acqua ridotta e con superficie minore di 100 mq Fr 40.-- annui
- negozi con più elevato consumo d'acqua e segnatamente panetterie, latterie e macellerie Fr 60.-- annui
- negozi con più di 100 mq di superficie Fr 80.-- annui
- artigianato e piccole ditte (con meno di 5 dipendenti) con consumo d'acqua ridotto (p.es. piccole falegnamerie, parrucchiere da uomo, ecc.) Fr 50.-- annui
- artigianato e piccole ditte (con meno di 5 dipendenti) con consumo d'acqua più elevato e segnatamente piccole imprese di pittura, piccole officine meccaniche, idrauliche, ecc. e parrucchieri da donna Fr 70.-- annui

- ditte e imprese (con più di 5 dipendenti) con soli uffici, negozi o magazzini in sede Fr 120.-- annui
- ditte e imprese (con più di 5 dipendenti) con officine e laboratori che comportano un consumo d'acqua oltre ad uffici o magazzini, che però non usano acqua regolarmente per il processo produttivo Fr 160.-- annui
- piccole osterie e piccoli bar (che non servono regolarmente pasti e non hanno più di 5 tavoli o ca. 20 posti o 25 mq) Fr 50.-- annui
- osterie o bar (che non servono regolarmente dei pasti, ma con più di 5 tavoli) Fr 100.-- annui
- ristoranti - bar (dove si servono regolarmente dei pasti) e mense aziendali Fr 150.-- annui

Il comune versa per il proprio consumo (fontane, scuole, asilo, casa comunale, idranti, ecc.) un importo stabilito in Fr 4'000.-- annui

Di norma l'utente commerciale paga sia la tassa della sua seconda economia domestica che quella del suo commercio, a meno che economia domestica e commercio non siano strettamente connessi come è il caso ad esempio per alcune piccole osterie.

La tassa d'abbonamento per il commercio viene pagata una sola volta (quella più alta), anche nel caso in cui l'utente possa essere catalogato in due o più categorie (per es. nel caso potesse essere considerato sia ristorante-bar che artigianato pagherà solo come ristorante-bar).

2. Tassa per impianto

La tariffa per impianto come definita in seguito è uguale per tutti gli utenti e ammonta indistintamente a Fr 10.-- annui per impianto.

Essa è prelevata una volta per:

- ogni cucina, compresa la macchina lavastoviglie,
- ogni gabinetto, compreso il lavamano annesso,
- ogni vasca da bagno, compresi l'eventuale doccia combinata e lavamano,
- ogni doccia separata (parziale doppio servizio),
- ogni bidet,
- ogni lavamano di camera,

- ogni lavatoio, compresa l'eventuale macchina lavatrice,
- ogni altro locale con rubinetto,
- ogni orto/giardino, compreso lavaggio autoveicoli,
- ogni vigneto,
- ogni piscina, fontanella o vasca decorativa,
- ogni stalla, pollaio o grotto con rubinetto,
- ogni singolo rubinetto per uso commerciale (macchina per il caffè, rubinetto bar, lavabo parrucchiere, ecc.).

Quando un determinato impianto (macchina lavatrice, rubinetto lavaggio veicoli, rubinetto di cucina, ecc.) serve a più utenti (caso di utenti in palazzo plurifamiliare), la tassa dovuta sarà conteggiata per ogni utente come se si trattasse di due o più impianti distinti.

L'utente che utilizza in proprio temporaneamente una seconda abitazione (per es. ai Monti) non è soggetto alla tassazione per gli impianti della seconda abitazione già tassati con la prima.

Nel caso però in cui questa seconda abitazione viene affittata a terzi si applica a carico del proprietario la tariffa per ogni impianto, (rubinetto).

Art. 36

Tassazione secondo il consumo

1. Tariffa per il noleggio del contatore

La tassa di noleggio, comprendente anche l'onere per la lettura, ammonta indistintamente al 20% del valore d'acquisto del contatore.

2. Tassa di consumo

La tariffa per il consumo d'acqua è stabilita come segue:

- acqua per uso proprio (economie domestiche) cts. 25/mc
- acqua per uso commerciale per i primi 10'000 mc cts. 30/mc
- oltre i 10'000 mc secondo accordi contrattuali particolari.

In caso di mancato funzionamento dei contatori, farà stato la media delle precedenti e susseguenti tre letture.

Art. 37

Tariffe
speciali

Una tariffa speciale, basata su una tassazione a corpo o con applicazione di contatori, sarà stabilita dal municipio per abbonamenti temporanei (cantieri) o abbonati che chiedono particolari garanzie di fornitura o particolari installazioni (idranti).

9. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

Contestazioni
e divergenze

Ogni contestazione che dovesse sorgere tra l'azienda e gli utenti a proposito della fornitura dell'acqua o per l'inesatta o arbitraria applicazione di questo regolamento, verrà giudicata da un collegio di tre periti - arbitri scelti uno per ogni parte in causa ed il terzo nella persona del pretore di Leventina o di un suo delegato neutro.

Art. 39

Disposizioni
transitorie

Il presente regolamento abroga quello precedente del 1. gennaio 1948 ed ogni altra disposizione e decisione contraria ed entra in vigore con effetto dal 1. gennaio 1973.
E' riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:	Il Segretario:
De Maria P.Giorgio	Zorzi Mario

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:	Il Segretario:
Franscini Valerio	Zorzi Mario

Approvato dal Lodevole Consiglio di Stato
con risoluzione nr. 4789 del 13 giugno 1973.



**REGOLAMENTO AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE – MODIFICA
ARTICOLO 2 E AGGIUNTA ARTICOLO 2 a)**

Come da decisione CC 21.06.2010 e da ratifica della Sezione cantonale degli enti locali 12.10.2010 (Inc.no. 30 RE 11117) il Regolamento ACAP viene modificato come segue (modifica art. 2 ed aggiunta art. 2 a)):

Art. 2

Scopo

L'Azienda provvede direttamente al servizio della fornitura e distribuzione dell'acqua potabile e non con un diritto di privativa alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 2 a)

Rinuncia al diritto di privativa

¹Per la fornitura di acqua industriale, a titolo eccezionale, l'Azienda comunale acqua potabile Bodio può rinunciare ai diritti di privativa di cui gode.

²La tassa annuale per la rinuncia dei diritti di privativa di cui gode l'Azienda comunale è stabilita da un minimo di fr. 200.-- ad un massimo di fr. 20'000.--.

³La tassa annuale per la rinuncia dei diritti di privativa comprende il passaggio dell'acqua attraverso le tubazioni di proprietà dell'Azienda comunale acqua potabile Bodio.

La presente nota è parte integrante del Regolamento ACAP.